

# Gazzetta Ufficiale N. 19 del 24 Gennaio 2007

## MINISTERO DELLA SALUTE

### DECRETO 2 novembre 2006

**Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189 relativa alle «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Visti in particolare gli articoli 3, 7 ed 8 della predetta legge 20 luglio 2004, n. 189;

Decreta:

Art. 1.

Riconoscimento

1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca a norma del codice penale, devono inoltrare domanda al Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario.

2. La domanda di cui al comma 1, da inviare per raccomandata, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto;
- c) sede legale;
- d) codice fiscale;
- e) iscrizione alla Camera di commercio, se prevista;
- f) elenco delle strutture operative territoriali, dichiarate idonee dalla azienda sanitaria locale competente per territorio;
- g) numero associati;
- h) relazione sulle attività già svolte;
- i) riconoscimenti già ottenuti da amministrazioni pubbliche o private.

3. Il Ministro della salute sulla base dello statuto, delle attività già svolte, delle strutture operative territoriali e dei riconoscimenti già ottenuti dalle amministrazioni pubbliche o private, individua le associazioni e gli enti ai quali si possono conferire i compiti di cui al comma 1 del presente articolo e rilascia con proprio decreto il riconoscimento valido per tutto il territorio nazionale.

**Home Mappa E-mail facile Ricerca** scegli la categoria...

[Gazzette - Leggi e Normative](#) > [Gazzetta Ufficiale Serie Generale](#) > [Anno 2007](#) > [Gennaio](#) > [Gazzetta n. 19 del 24 Gennaio 2007](#)

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 2 novembre 2006 Individuazione dell... Pagina 1 di 2  
<http://gazzette.comune.jesi.an.it/2007/19/2.htm> 08/02/2007

4. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono sottoposti annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera f) da effettuarsi ad opera delle medesime autorità competenti.

Art. 2.

Destinazione delle sanzioni pecuniarie

1. Il Ministro della salute ripartisce, alle associazioni o agli enti riconosciuti in conformita' al presente decreto, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto Ministero.

2. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata, entro il 25 novembre di ogni anno, sulla base delle entrate disponibili e sara' corrisposta in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attivita' svolte nell'anno considerato, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 novembre 2006

Il Ministro della salute

Turco

Il Ministro dell'interno

Amato

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 306